



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Palermo**

Sezione Tecnica

Ordinanza N° 101/2016

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Palermo:

CONSIDERATE: le modalità di accosto giornaliero o periodico, diurno e notturno della maggior parte delle Navi che fanno scalo nel Porto di Palermo;

RITENUTO: che, in dipendenza di ciò, risulta necessario impartire opportune disposizioni in grado di assicurare il perseguimento della sicurezza portuale e delle stesse unità navali che effettuano la sosta in Porto;

ATTESO CHE: talune unità veloci, quali aliscafi e catamarani nonché mototraghetti in esercizio sulla tratta Palermo – Ustica risultano sprovviste di apprestamenti logistici, alloggi e cucina e che, pertanto, non sono in grado di garantire la permanenza dell'Equipaggio a bordo durante la sosta notturna presso il porto di Palermo;

RITENUTO: comunque, necessario, sotto il profilo della sicurezza portuale e delle Navi, disciplinare con apposite norme un servizio di guardia a bordo delle Navi e la pronta reperibilità dei membri dell'equipaggio durante le ore di sosta, nonché indicare in un unico provvedimento norme per il servizio di guardiania a bordo delle unità in disarmo nel Porto di Palermo, nonché di tutte quelle unità che che si trovino della posizione di sosta inoperosa;

VISTE: le proprie ordinanze 111/2002 del 23.08.2002, 65/2013 del 28.08.2013 PMIS 2;

VISTA: la legge n. 84/94 "Riordino della legislazione in materia portuale" e segnatamente l'art. 14 della stessa;

VISTI: gli artt. 17, 74, 81 e 1174 del codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione – parte marittima:

ORDINA

Art.1

Movimenti navi - autorizzazioni

Qualsiasi movimento di unità mercantile nell'ambito portuale di Palermo, ivi compresa l'entrata e l'uscita, può essere eseguito solo previa autorizzazione della Capitaneria di Porto di Palermo – V.T.S..

Art. 2

Per quanto attiene le norme di dettaglio circa l'ingresso, la navigazione e sosta nel porto di Palermo si rimanda all'Ord. 99/2016 del 21/10/2016 che disciplina lo schema di separazione del traffico.

Art. 3

Accosto disciplina accosti

Tutte le istanze di accosto nel porto e nella rada di Palermo devono essere pervenire attraverso il portale appositamente dedicato PMIS2 nelle modalità di dettaglio indicate nell'Ord. 100/2016 del 21/10/2016 cui si rimanda integralmente.

Art. 4

Navi in sosta

Tutte le unità navali che scalano il porto di Palermo devono mantenere un servizio di vigilanza con personale di bordo, durante il periodo di sosta, pari ad almeno 1/3 dell'equipaggio previsto in Tabella di armamento, imbarcato a ruolo, le cui qualifiche di bordo siano equamente distribuite tra mansioni di macchina e di coperta. Tutti i membri dell'equipaggio devono garantire la loro pronta reperibilità.

Il servizio di vigilanza a bordo delle unità navali che scalano il Porto di Palermo, **sprovviste di apprestamenti logistici** (alloggi e cucina) atti a consentire la permanenza a bordo dell'equipaggio nave anche durante le ore serali e notturne, deve prevedere una forza minima composta da almeno un sottufficiale di macchina e da un altro componente dell'equipaggio in servizio di coperta (preferibilmente con la qualifica di Marinaio), imbarcati a ruolo. Qualora siano in previsione condizioni meteorologiche sfavorevoli, il comando di bordo provvede ad integrare la predetta composizione del turno di servizio di vigilanza nel modo ritenuto opportuno. Prima di lasciare l'unità, il Comandante verifica che l'unità sia ben ormeggiata e impartisce al personale di guardia tutte le disposizioni ritenute necessarie ai fini della sicurezza dell'ormeggio. Tutti i membri dell'equipaggio devono garantire la loro pronta reperibilità. Le società armatrici delle unità citate devono comunicare, giornalmente, o nel caso di sosta superiore ai 7 (sette) giorni, settimanalmente, all'Autorità Marittima l'elenco del personale di guardia dell'unità ed il relativo Comandante.

In nessun caso e per alcun motivo il personale che espleta a bordo delle unità di cui ai punti a) e b) il turno di vigilanza notturna in porto, deve essere stato impiegato per il precedente turno giornaliero di navigazione e parimenti non potrà essere impiegato per quello successivo alla partenza dell'unità dal porto, in ossequio alla normativa internazionale e nazionale vigente in materia di lavoro marittimo a bordo delle navi e turni di riposo lavorativo (**Dlgs. 271/99 – STCW 78/95 Cap. VIII – Sezione A – VIII/1**).

Durante le operazioni portuali le navi hanno l'obbligo di:

- a) Acquisire preventivamente la nota lavoro del personale che accede a bordo per le operazioni portuali di rizzaggio/derizzaggio;
- b) Attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal "cargo securing manual", che dovrà sempre essere prontamente consultabile da parte dell'equipaggio di bordo, con particolare riferimento alle distanze minime di sicurezza di 40 cm o; diverse se previste, intorno ai veicoli nonché all'osservanza dei contenuti della risoluzione IMO A581(14) punto 5.3.

- c) Verificare nel punto d'imbarco dei mezzi pesanti, (quali autotreni, autoarticolati, tir, road trains ecc.) la sussistenza a bordo del documento di trasporto contenente il peso complessivo della merce trasportata;
- d) Sono esentati dall'obbligo di cui al precedente comma c), fatta salva la facoltà di procedere a controlli, gli automezzi commerciali e/o industriali, nonché i relativi rimorchi o semirimorchi, recanti carichi omogenei delle sottoelencate merci:
 - Mezzi gommati per uso privato o da lavoro (autovetture, furgoni, camioncini, trattori agricoli ed industriali, forklifte, escavatrici, ecc.)
 - Prodotto liquidi (alimentari ed industriali) trasportati da autotreni/autoarticolati cisterna o trasportati in bottiglie, cartoni, lattine taniche o fusti;
 - Derrate alimentari refrigerate trasportate da veicoli industriali frigoriferi o isotermici;
 - Elettrodomestici;
 - Manufatti in plastica.

Art. 5

Ormeggio di navi cisterna che trasportano o abbiano trasportato merce pericolosa

Nel porto di Palermo, ad esclusione dei terminali petroliferi ubicati in rada , non è consentito l'ormeggio di navi cisterna per la movimentazione di prodotti petroliferi e petrolchimici.

Le navi cisterna vuote, destinate all'ormeggio nell'area delle riparazioni navali per lavori, prima dell'ingresso in porto devono essere in "gas free" attestato dal consulente chimico del porto; a tal fine, l'agente marittimo dovrà far pervenire alla Capitaneria di porto – Sezione Tecnica – una comunicazione dalla quale risulti la tipologia e la quantità dell'ultimo carico trasportato.

Art. 6

Permanenza inoperosa nel porto

La nave che, senza giustificato motivo, non inizia o non riprende le operazioni commerciali interrotte può essere allontanata d'autorità dall'ormeggio, con eventuale successiva assegnazione dello stesso ad altra nave in attesa e pronta ad operare.

Ultimate le operazioni commerciali, le navi devono lasciare libero l'accosto impegnato, fatta salva diversa determinazione dell'Autorità Marittima.

Art. 7

Navi in disarmo

Per quelle unità per le quali viene avanzata all'Ufficio Armamento e Spedizioni della Capitaneria di Porto, istanza di disarmo, la stessa potrà essere accolta, sentita l'Autorità Portuale, a condizione che sia, preventivamente, garantito e predisposto apposito servizio di guardiania dell'unità, la cui composizione numerica e relative qualifiche di bordo, a norma dell'articolo 74 del Codice della Navigazione, sarà individuata, di volta in volta, dalla Capitaneria di porto, in funzione delle caratteristiche e della destinazione di servizio e traffico dell'unità fermo restando che detta composizione, indicativamente, dovrà essere individuata nel 10% del personale imbarcato con mansioni di coperta e nel 10% del personale imbarcato con mansioni di macchina.

Prima dell'armamento, la Capitaneria darà comunicazione della richiesta all'Autorità Portuale per la necessaria verifica di avvenuta corresponsione dei diritti previsti.

Art. 8
Lavori a bordo di navi in sosta nel porto

Non sono consentiti lavori di manutenzione a bordo di navi ormeggiate alle banchine operative, fatti salvi interventi che non limitino, neppure temporaneamente, l'efficienza dei servizi di sicurezza della nave e che siano compatibili con la sicurezza delle operazioni commerciali in atto e con le merci esistenti a bordo o depositate in banchina o su altre unità ormeggiate agli accosti limitrofi.

Gli interventi di cui sopra, richiesti con apposita istanza, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Capitaneria di Porto di Palermo.

Art. 9
Sospensione temporanea dei movimenti delle navi – chiusura accesso in porto

Fatte salve tutte le disposizioni in materia di ordine pubblico, a insindacabile giudizio, qualora vi siano gravi e comprovate motivazioni, in ordine alla sicurezza e alla salvaguardia della vita umana in mare, è facoltà di questa Autorità Marittima raccomandare di sospendere l'ingresso, l'uscita e la movimentazione delle navi da e per il porto.

Art. 10

I trasgressori della presente ordinanza saranno perseguiti a norma dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato.

Art. 11

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza che entrano in vigore a decorrere dal 31 Ottobre 2016.

Palermo, lì 21/10/2016

IL COMANDANTE
Contrammiraglio (CP) Gaetano MARTINEZ